Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 5 ottobre 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1974.

Costituzione della commissione consultiva per la pesca nelle acque interne.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 19 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, che prevede il funzionamento presso il Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, della commissione consultiva della pesca, istituita con regio decreto 21 giugno 1928, n. 1727;

Visto il regio decreto 10 settembre 1936, n. 1938, con il quale venne dato un nuovo ordinamento alla predetta commissione;

Considerato che, si ravvisa la necessità di provvedere alla costituzione ed al funzionamento della commissione in parola;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste la commissione consultiva per la pesca nelle acque interne, con il compito di dare il suo parere sugli argomenti per i quali il parere stesso è richiesto dalle leggi e dai regolamenti, nonchè dagli altri argomenti che il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in relazione alle proprie attribuzioni, intende sottoporre al suo esame.

Art. 2.

La predetta commissione consultiva è così composta:

a) il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, che la presiede;

b) il direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

d) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

e) il direttore del laboratorio centrale di idrobiologia di Roma;

f) il direttore degli stabilimenti ittiogenici di Roma e Brescia;

g) un rappresentante della Federazione italiana della pesca sportiva;

h) un rappresentante della Federazione nazionale cooperative della pesca;

i) un rappresentante della Lega nazionale cooperative e mutue;

l) un rappresentante dell'Associazione generale cooperative italiane;

m) un rappresentante del Consorzio nazionale cooperative della pesca ed affini.

I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1974

LEONE

BISAGLIA — COPPO

(7939)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1974.

Costituzione della commissione di esperti qualificati per lo studio delle possibilità di utilizzazione del carbone Sulcis.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la relazione generale mineraria, predisposta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 6 della legge 7 marzo 1963, n. 69;

Considerato che in detta relazione viene in modo particolare puntualizzato il problema di una possibile valida utilizzazione del carbone Sulcis ai fini carbochimici o energetici;

Tenuto conto della situazione esistente nel settore delle fonti di energia e della conseguente necessità di avviare il problema ad una sollecita soluzione allo scopo di creare alternative alle fonti di energia attualmente disponibili;

Considerata l'opportunità che venga effettuato il lavoro di accertamento tecnico delle possibilità di utilizzazione del carbone Sulcis da esperti qualificati nel settore mediante la costituzione di una apposita commissione di studio;

Decreta:

La commissione di cui alle premesse è costituita, a decorrere dalla data del presente decreto, come appresso:

Presidente:

Frassineti dott. Cesare, direttore generale del Ministero delle partecipazioni statali.

Membri:

Piga prof. Paolo, ordinario di arte mineraria presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma;

Santini ing. Silvano, dirigente superiore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Pagani ing. Giuseppe, primo dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Castellari dott. Sergio, primo dirigente del Ministero delle partecipazioni statali;

Dolzani ing. Giuseppe, rappresentante dell'E.N.E.L., ed in sostituzione:

Membri:

Coppola ing. Claudio, rappresentante dell'E.N.E.L.;

Carta ing. Giorgio, rappresentante dell'E.F.I.M.;

Bonetti ing. Alberto, rappresentante dell'E.G.A.M.;

Egidi ing. Egidio, rappresentante dell'A.G.I.P.-Mineraria.

Le funzioni di segretario vengono affidate al dottor Giovanni Jannella, direttore di sezione del Ministero delle partecipazioni statali.

La presente commissione verrà completata con il rappresentante dei sindacati interessati appena perverrà la designazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1974

Il Ministro per le partecipazioni statali
GULLOTTI

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
AVERARDI

(7995)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panda, in Villafranca Lunigiana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Panda, con sede in Villafranca Lunigiana (Massa Carrara) con effetto dall'11 ottobre 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panda, con sede in Villafranca Lunigiana (Massa Carrara) è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7947)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panda, in Villafranca Lunigiana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Panda, con sede in Villafranca Lunigiana (Massa Carrara) con effetto dall'11 ottobre 1973;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panda, con sede in Villafranca Lunigiana (Massa Carrara) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7948)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1974.

Approvazione del rendiconto generale delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario 1972-73.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, che detta norme per la formazione professionale degli apprendisti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che prevede provvidenze per la formazione professionale degli invalidi del lavoro;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 625, che detta norme per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili e la successiva legge 30 marzo 1971, n. 118, che ha riordinato la materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale;

Visto il proprio decreto 19 luglio 1972, con il quale ha approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese, per l'esercizio finanziario 1972-73 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Visti i propri decreti 21 gennaio 1973, 29 maggio 1973 e 25 giugno 1973, con i quali ha apportato alcune variazioni ai menzionati stati di previsione;

Esaminato e riscontrato regolare il rendiconto generale delle entrate e delle spese della gestione del predetto « Fondo » per l'esercizio finanziario 1972-73;

Decreta:

E' approvato il rendiconto generale delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario 1972-73, giusta le risultanze di cui agli allegati prospetti *A*, *B*, *C* e *D*.

Roma, addì 5 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1972-1973

MINISTERO DEL LAVORO E

Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (Gestione

CAPITOLI – Numero del 1971-72	del 1972-73	del 1973-74	DENOMINAZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1972-73 – Somme – Previste	Accertate – Riscosse – Versate	Rimaste da versare	Rimaste da riscuotere	Totale = f + g + h	Maggiori o minori entrate
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	e = i ± k	f = r − m	g = s − n	h = t − o	i = r+s+t−p	k = i − e
			Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente da destinare agli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle Regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10	(a) 13.059.354.648	13.059.354.648	—	—	13.059.354.648	—
			TITOLO I. — Entrate correnti						
			SEZIONE I — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*	*per memoria*	—	—	—	—	—
			SEZIONE II — ***Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle Regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10***						
			Categoria 01 — *Vendita di beni e prestazioni di servizi*						
[illegible]	1031	1031	Entrate per vendita di beni prodotti da corsi e residuati. Entrate diverse (art. 62, lettera *d*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)	(b) 10.106.000	15.989.928	—	—	15.989.928	+ 5.883.928
			Totale categoria 01	10.106.000	15.989.928		—	15.989.928	+ 5.883.928
			Categoria 03 — *Trasferimenti attivi correnti*						
			Sottocategoria 30. — Altri trasferimenti						
[illegible]	1041	1041	Contributi ed erogazioni effettuati da privati, enti ed associazioni, nonchè da organismi e da amministrazioni vari (art. 62, lettera *c*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)	*per memoria*	—	—	—	—	—
4 A	1042	1042	Contributo stabilito dai contratti collettivi di lavoro da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria cui si riferiscono i contratti stessi (art. 20, lettera *d*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*	—	—	—	—	—
5 A	1043	1043	Contributi liberamente versati da datori di lavoro e da prestatori d'opera sia singoli che associati (art. 20, lettera *e*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale sottocategoria 30	—	—	—	—	—	—
			Totale categoria 03	—	—	—	—	—	—

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PROSPETTO *A*

fuori bilancio autorizzata con legge 29 aprile 1949, n. 264)

Parte I - *ENTRATA*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						Versamenti (competenza e residui)	Residui attivi al 30 giugno 1973	
Al 1° luglio 1972 Colonne *s* e *t* del conto consuntivo 1971-1972	Riscossi Versati	Riscossi Rimasti da versare	Rimasti da riscuotere	Totale $= m + n + o$	Aumenti o diminuzioni		Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
l $= p \pm q$	m $= r - f$	n $= s - g$	o $= t - h$	p $= r + s + t - i$	q $= p - l$	r $= f + m$	s $= g + n$	t $= h + o$
—	—	—	—	—	—	13.059.954.648	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	15.989.928	—	—
—	—	—	—	—	—	15.989.928	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—

CAPITOLI					CONTO DELLA COMPETENZA PER L ESERCIZIO 1972-73					
Numero			DENOMINAZIONE		Somme					Maggiori o minori entrate
					Previste	Accertate				
						Riscosse		Rimaste da riscuotere	Totale = f + g + h	
del 1971-72	del 1972-73	del 1973-74				Versate	Rimaste da versare			
a	b	c	d	Rapporti fra le colonne	e = i ± k	f = r — m	g = s — n	h = t — o	i =r+s+t—p	k = i — e
			Categoria 04 — *Redditi e proventi patrimoniali*							
5 P	1051	1051	Interessi attivi sul conto corrente fruttifero istituito presso la Tesoreria centrale ai sensi dell'art. 1 della legge 6 agosto 1966, n. 629		(*c*) 476.896.000	—	—	1.067.725.465	1.067.725.465	+ 590.829.465
6 P	1052	1052	Interessi attivi su fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico per la ex « Gestione principale »		(*d*) 1.177.224.000	1.187.486.091	—	1.119.815.375	2.307.301.466	+1.130.077.466
3 A	1053	-	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico per la ex « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » . .		(*e*) 63.791.000	64.639.942	—	—	64.639.942	+ 848.942
2 M	1054	—	**Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico per la ex « Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili »**		(*f*) 7.921.000	7.922.349	—	—	7.922.349	+ 1 349
			Totale categoria 04 . . .		1.725.832.000	1.260.048.382	—	2.187.540.840	3.447.589.222	1.721.757.222
			Categoria 05 — *Entrate non classificabili in altre voci*							
10 P	1061	1061	Ammende a carico di datori di lavoro per contravvenzioni alle disposizioni che disciplinano le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni pubbliche e le aziende private, da destinare agli istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi (art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482)		(*g*) 3.463.000	3.750.138	—	—	3.750.138	+ 287.138
6 A	1062	1062	Ammende a carico di datori di lavoro e di imprenditori artigiani per contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato (art. 20 lettera *c*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25) .		(*h*) 29.986.000	39.020.730	—	—	39.020.730	+ 9 034 730
			Totale categoria 05 .		33.449.000	42.770.868	—	—	42.770.868	+ 9.321.868
			Totale sezione II .		1.769.387.000	1.318.309.178	—	2.187.540.840	3.506.350.018	+1.736.963.018
			Totale titolo I. - Entrate correnti . .		1.769.387.000	1.318.809.178	—	2.187.540.840	3.506.350.018	+1.736.963.018

Segue PROSPETTO *A*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						Versamenti (competenza e residui)	Residui attivi al 30 giugno 1973	
Al 1° luglio 1972 — Colonne *s* e *t* del conto consuntivo 1971-1972	Riscossi — Versati	Riscossi — Rimasti da versare	Rimasti da riscuotere	Totale = *m* + *n* + *o*	Aumenti o diminuzioni		Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
l = *p* ± *q*	m = *r* — *f*	n = *s* — *g*	o = *t* — *h*	p =*r*+*s*+*t*—*i*	q = *p* — *l*	r = *f* + *m*	s = *g* + *n*	t = *h* + *o*
724.104.210	545.778.780	—	178.325.430	724.104.210	—	545.778.780	—	1.246.050.895
1.318.850.167	1.318.850.167	—	—	1.318.850.167	—	2.506.336.258	—	1.119.815.375
92.189.921	92.189.921	—	—	92.189.921	—	156.829.863	—	—
9.085.488	9.085.488	—	—	9.085.488	—	17.007.857	—	—
2 144.229.786	1.965.904.356	—	178.325.430	2.144.229.786	—	3.225.952.738	—	2 365.866.270
—	—	—	—	—	—	3.750.138	—	—
—	—	—	—	—	—	39.020.730	—	—
—	—	—	—	—	—	42.770.868	—	—
2.144.229.786	1.965.904.356	—	178.325.430	2.144.229 786	—	3.284.713.534	—	2.365 866 270
2.144.229.786	1.965.904 356	—	178.325.430	2.144.229 786	—	3.284.713.534	—	2.365 866 270

CAPITOLI					CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1972-73					
Numero			DENOMINAZIONE		Somme					Maggiori o minori entrate
					Previste	Accertate				
						Riscosse		Rimaste da riscuotere	Totale = f + g + h	
del 1971-72	del 1972-73	del 1973-74				Versate	Rimaste da versare			
a	b	c	d	Rapporti fra le colonne	e = i ± k	f = r — m	g = s — n	h = t — o	i = r+s+t—p	k = i — e
			TITOLO II. — Entrate in conto capitale							
			SEZIONE I. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*							
			Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*							
1 P	5101	5101	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 62, lettera *b*), della legge 29 aprile 1949, n. 264) . .		(*i*) 20.000.000.000	20.000.000.000	—	—	20.000.000.000	—
7 P	5102	5102	Assegnazioni straordinarie dello Stato		*per memoria*	—	—	—	—	—
—	5103	5103	Entrate diverse		*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale categoria 10 . . .		20.000.000.000	20.000.000.000	—	—	20.000.000.000	—
			Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*							
—	5111	5111	Recuperi sui finanziamenti ministeriali concessi in conto capitale per gli interventi di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10		*per memoria*	—	—	—	—	—
—	5112	—	Recuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento istituiti a decorrere dall'anno finanziario 1972-1973		*per memoria*	—	—	—	—	—
—	5113	—	Disponibilità finanziarie non utilizzate nel precedente servizio		*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale categoria 11 . . .		—	—	—	—	—	—
			Totale sezione I . . .		20.000.000.000	20.000.000.000	—	—	20.000.000.000	—
			SEZIONE II. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle Regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10*							
			Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*							
			Sottocategoria 1. — Contributi dello Stato							
3 P	5201	5201	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato destinato all'orientamento e alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 31, della legge 30 marzo 1971, n. 118) . .		385.000.000	192.500.000	—	192.500.000	385.000.000	—
			Totale sottocategoria 1 . . .		385.000.000	192.500.000	—	192.500.000	385.000.000	—

Segue PROSPETTO A

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI							Residui attivi al 30 giugno 1973	
Al 1° luglio 1972	Riscossi							
Colonne s e t del conto consuntivo 1971-1972	Versati	Rimasti da versare	Rimasti da riscuotere	Totale = m + n + o	Aumenti o diminuzioni	Versamenti (competenza e residui)	Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
l = p ± q	m = r — f	n = s — g	o = t — h	p = r+s+t—i	q = p — l	r = f + m	s = g + n	t = h + o
—	—	—	—	—	—	20.000.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	20.000.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	20.000.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	192.500.000	—	192.500.000
—	—	—	—	—	—	192.500.000	—	192.500.000

CAPITOLI					CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1972-73					
Numero			DENOMINAZIONE		Somme					Maggiori o minori entrate
					Previste	Accertate				
						Riscosse		Rimaste da riscuotere	Totale = f + g + h	
del 1971-72	del 1972-73	del 1973-74		Rapporti fra le colonne		Versate	Rimaste da versare			
a	b	c	d		e $= i \pm k$	f $= r - m$	g $= s - n$	h $= t - o$	i $= r + s + t - p$	k $= i - e$
			Sottocategoria 2. — Contributi di enti pubblici							
8 P	5211	5211	Contributi straordinari sulla gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 62, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)		(*l*) 60.000.000.000	60.000.000.000	—	—	60.000.000.000	—
4 P	5212	5212	Contributo annuo a carico della Cassa unica per gli assegni familiari da destinare agli enti di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36		8.500.000.000	8.500.000.000	—	—	8.500.000.000	—
2 P	5213	5213	Quota parte dell'addizionale applicata nella misura dell'1% su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da destinare allo svolgimento di corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (articoli 14 e 15 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) . . .		*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale sottocategoria 2 .		68.500.000.000	68.500.000.000	—	—	68.500.000.000	—
			Totale categoria 10 . .		68.885.000.000	68.692.500.000	—	192.500.000	68.885.000.000	—
			Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*							
14 P	5231	5231	Rimborso dalle Comunità europee (Fondo sociale europeo) di parte delle spese sostenute per la formazione professionale dei lavoratori . . .		(*m*) 12.361.000.000	12.480.431.289	—	—	12.480.431.289	+ 119.431.289
11 P	5232	5232	Recuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi aziendali, ai corsi per giovani lavoratori ed ai corsi per particolari categorie di lavoratori (art. 62, lettera *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)		(*n*) 8.549.837.750	10.670.027.033	—	—	10.670.027.033	+2.120.189.283
12 P	5233	5233	Recuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento ordinari (art. 62, lettera *d*), della legge 29 aprile 1949, n. 264) e speciali (leggi 23 dicembre 1966, n. 1142, e 18 marzo 1968, n. 182, modificata ed integrata dalla legge 29 luglio 1968, n. 858) istituiti sino a tutto l'anno finanziario 1971-1972		(*o*) 1.490.548.000	1.803.558.929	—	—	1.803.558.929	+ 313.010.929
7 A	5234	5234	*Recuperi sui finanziamenti ai corsi di insegnamento complementare per apprendisti*		(*p*) 763.124.000	848.469.720	—	—	848.469.720	+ 85.345.720

Segue PROSPETTO *A*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI							Residui attivi al 30 giugno 1973	
Al 1° luglio 1972	Riscossi							
Colonne *s* e *t* del conto consuntivo 1971-1972	Versati	Rimasti da versare	Rimasti da riscuotere	Totale = *m* + *n* + *o*	Aumenti o diminuzioni	Versamenti (competenza e residui)	Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
l = *p* ± *q*	m = *r* — *f*	n = *s* — *g*	o = *t* — *h*	p =*r*+*s*+*t*—*i*	q = *p* — *l*	r = *f* + *m*	s = *g* + *n*	t = *h* + *o*
—	—	—	—	—	—	60.000.000.000	—	—
8.500.000.000	8.500.000.000	—	—	8.500.000.000	—	17.000.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.500.000.000	8.500.000.000	—	—	8.500.000.000	—	77.000.000.000	—	—
8.500.000.000	8.500.000.000	—	—	8.500.000 000	—	77.192.500.000	—	192.500 000
—	—	—	—	—	—	12.480.431.289	—	—
—	—	—	—	—	—	10.670.027.033	—	—
—	—	—	—	—	—	1.803.558.929	—	—
—	—	—	—	—	—	848.469.720	—	—

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1972-73					
Numero			DENOMINAZIONE	Somme					Maggiori o minori entrate
del 1971-72	del 1972-73	del 1973-74		Previste	Accertate				
					Riscosse		Rimaste da riscuotere	Totale = f + g + h	
					Versate	Rimaste da versare			
a	b	c	d — Rapporti fra le colonne	e = l ± k	f = r — m	g = s — n	h = t — o	i = r+s+t—p	k = i — e
3 (i)	5235	5235	Recuperi sui finanziamenti ai corsi destinati all'addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili . . .	5.000.000	14.708.364	—	—	14.708.364	+ 9.708.364
—	5236	5236	Entrate diverse	*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale categoria 11 . . .	23.169.509.750	25.817.195.335	—	—	25.817.195.335	+2.647.685.585
			Totale sezione II . .	92.054.509.750	94.509.695.335	—	192.500.000	94.702.195.335	+2.647.685.585
			Tot tit II. — Entrate in conto capitale	112.054.509.750	114.509.695.335	—	192.500.000	114.702.195.335	+2.647.685.585
			TITOLO III — **Entrate per partite di giro**						
			Categoria 13. — *Entrate per conto di terzi*						
—	6001	9004 (1)	Recuperi per anticipazioni somministrate per svolgimento di attività addestrative nelle regioni a statuto speciale	1.490.000.000	—	—	1.490.000.000	1.490.000.000	—
—	6002	9005 (1)	Recuperi per anticipazioni somministrate per svolgimento di attività addestrative nelle regioni a statuto ordinario	7.010.000.000	4.292.580.000	—	2.717.420.000	7.010.000.000	—
			Totale categoria 13 . . .	8.500.000.000	4.292.580.000	—	4.207.420.000	8.500.000.000	—
			Tot. tit III. — Entr per partite di giro	8.500.000.000	4.292.580.000	—	4.207.420.000	8.500.000.000	—
			Totale generale delle entrate . . .	135.383.851.398	133.181.039.161	—	6.587.460.840	139.768.500.001	+4.384.648.603

(1) Capitoli aggiunti.
(*a*) Comprese L. 8.209.954.648 assegnate con decreto ministeriale 29 maggio 1973.
(*b*) Assegnate con decreto ministeriale 29 maggio 1973.
(*c*) Comprese L. 276.896.000 assegnate con decreto ministeriale 29 maggio 1973.
(*d*) Comprese L. 132.224.000 assegnate con decreto ministeriale 29 maggio 1973.
(*e*) Comprese L. 53.791.000 assegnate con decreto ministeriale 29 maggio 1973.
(*f*) Comprese L. 5.921.000 assegnate con decreto ministeriale 29 maggio 1973.
(*g*) Assegnate con decreto ministeriale 29 maggio 1973.
(*h*) Assegnate con decreto ministeriale 29 maggio 1973.
(*i*) Comprese L. 5.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale 29 maggio 1973.
(*l*) Assegnate con decreto ministeriale 21 gennaio 1973
(*m*) Comprese L. 2.906.000.000 assegnate con decreto ministeriale 29 maggio 1973.
(*n*) Comprese L. 3.549.837.750 assegnate con decreto ministeriale 29 maggio 1973 e L. 2.500.000.000 assegnate con decreto ministeriale 25 giugno 1973.
(*o*) Comprese L. 90.548.000 assegnate con decreto ministeriale 29 maggio 1973 e L. 800.000.000 assegnate con decreto ministeriale 25 giugno 1973.
(*p*) Comprese L. 263.124.000 assegnate con decreto ministeriale 29 maggio 1973 e L. 300.000.000 assegnate con decreto ministeriale 25 giugno 1973.

Roma, addì 5 luglio 1974

Segue PROSPETTO *A*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI							Residui attivi al 30 giugno 1973	
Al 1° luglio 1972	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale $= m + n + o$	Aumenti o diminuzioni	Versamenti (competenza e residui)	Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
Colonne *s* e *t* del conto consuntivo 1971-1972	Versati	Rimasti da versare						
l	m	n	o	p	q	r	s	t
$= p \pm q$	$= r - f$	$= s - g$	$= t - h$	$= r + s + t - i$	$= p - l$	$= f + m$	$= g + n$	$= h + o$
—	—	—	—	—	—	14.708.364	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	25.817.195.335	—	—
8.500.000.000	8.500.000.000	—	—	8.500.000.000	—	103.009.695.335	—	192.500.000
8.500.000.000	8.500.000.000	—	—	8.500.000.000	—	123.009.695.335	—	192.500.000
—	—	—	—	—	—	—	—	1.490.000.000
—	—	—	—	—	—	4.292.580.000	—	2.717.420.000
—	—	—	—	—	—	4.292.580.000	—	4.207.420.000
—	—	—	—	—	—	4.292.580.000	—	4.207.420.000
10.644.229.786	10.465.904.356	—	178.325.430	10.644.229.786	—	143.646.943.517	—	6.765.786.270

Il Ministro: BERTOLDI

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1972-73					
Numero				Somme					Maggiori o minori entrate
					Accertate				
					Riscosse				
del 1971-72	del 1972-73	del 1973-74	DENOMINAZIONE	Previste	Versate	Rimaste da versare	Rimaste da riscuotere	Totale = f + g + h	
a	b	c	d — Rapporti fra le colonne	e = i ± k	f = r — m	g = s — n	h = t — o	i = r+s+t—p	k = i — e
			RIASSUNTO DELLE ENTRATE						
			Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente da destinare agli interventi diretti del F.A.P L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10	13.059.954.648	13.059.954.648	—	—	13.059.954.648	—
			TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI						
			Sezione I. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*	*per memoria*	—	—	—	—	—
			Sezione II. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10*						
			Categoria 01. — *Vendita di beni e prestazioni di servizi*	10.106.000	15.989.928	—	—	15.989.928	+ 5.883 928
			Categoria 03. — *Trasferimenti attivi correnti* . . .	—	—	—	—	—	—
			Categoria 04. — *Redditi e proventi patrimoniali*	1.725.832.000	1.260.048.382	—	2.187.540.840	3.447.589.222	+1.721.757.222
			Categoria 05. — *Entrate non classificabili in altre voci*	33.449.000	42.770.868	—	—	42.770.868	+ 9.321.868
			Totale della sezione II . . .	1.769.387.000	1.318.809.178	—	2.187.540.840	3.506.350.018	+1.736.963.018
			Totale del titolo I . . .	1.769.387.000	1.318 809.178	—	2.187.540.810	3.506.350.018	+1.736.963.018
			TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
			Sezione I. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*						
			Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*	20.000.000.000	20.000.000.000	—	—	20.000.000.000	—
			Categoria 11. — *Riscossione di crediti*	—	—	—	—	—	—
			Totale della sezione I . . .	20.000.000.000	20.000.000.000	—	—	20.000.000.000	—

Segue PROSPETTO *A*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						Versamenti (competenza e residui)	Residui attivi al 30 giugno 1973	
Al 1° luglio 1972 Colonne *s* e *t* del conto consuntivo 1971-1972	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale = *m* + *n* + *o*	Aumenti o diminuzioni		Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare						
l = *p* ± *q*	m = *r* — *f*	n = *s* — *g*	o = *t* — *h*	p =*r*+*s*+*t*—*i*	q = *p* — *l*	r = *f* + *m*	s =*g* + *n*	t =*h* + *o*
—	—	—	—	—	—	13.059 954.648	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	15.989.928	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.144.229.786	1.965.904.356	—	178.325.430	2.144.229.786	—	3.225.952.738	—	2.365.866.270
—	—	—	—	—	—	42.770.868	—	—
2.144.229.786	1.965.904.356	—	178.325.430	2.144.229.786	—	3.284.713.534	—	2.365.866.270
2.144.229.786	1.965.904.356	—	178.325.430	2.141.229.786	—	3.284.713.534	—	2.365.866.270
—	—	—	—	—	—	20.000.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	20.000.000.000	—	—

CAPITOLI					CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1972-73					
Numero			DENOMINAZIONE		Somme					Maggiori o minori entrate
					Previste	Accertate				
						Riscosse		Rimaste da riscuotere	Totale = f + g + h	
del 1971-72	del 1972-73	del 1973-74				Versate	Rimaste da versare			
a	b	c	d	Rapporti fra le colonne	e = i ± k	f = r — m	g = s — n	h = t — o	i =r+s+t—p	k = i — e
			Sezione II. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10*							
			Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*		68.885.000.000	68.692.500.000	—	192.500.000	68.885.000.000	—
			Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*		23.169 509.750	25.817 195.335	—	—	25.817.195.335	+2.647.685.585
			Totale della sezione II .		92.054 509 750	94.509 695 335	—	192.500.000	94.702.195.335	+2.647.685.585
			Totale del titolo II		112.054.509.750	114.509.695.335	—	192.500.000	114.702.195.335	+2.647.685.585
			TITOLO III — ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
			Categoria 13. — *Entrate per conto di terzi*		8.500.000 000	4.292.580.000	—	4 207.420.000	8.500.000.000	—
			Totale del titolo III		8.500.000 000	4.292.580.000	—	4.207.420 000	8.500.000.000	—
			Totale generale delle entrate . . .		135.383 851.398	133.181 039 161	—	6.587.460.840	139.768.500.001	+4.384 648.603

Roma, addì 5 luglio 1974

Segue PROSPETTO *A*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI							Residui attivi al 30 giugno 1973	
Al 1° luglio 1972	Riscossi							
Colonne *s* e *t* del conto consuntivo 1971-1972	Versati	Rimasti da versare	Rimasti da riscuotere	Totale = *m* + *n* + *o*	Aumenti o diminuzioni	Versamenti (competenza e residui)	Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
l = *p* ± *q*	m = *r* — *f*	n = *s* — *g*	o = *t* — *h*	p =*r*+*s*+*t*—*i*	q = *p* — *l*	r = *f* + *m*	s = *g* + *n*	t = *h* + *o*
8.500.000.000	8.500.000.000	—	—	8.500.000.000	—	77.192.500.000	—	192.500.000
—	—	—	—	—	—	25.817.195.335	—	—
8.500.000.000	8.500.000.000	—	—	8.500.000.000	—	103.009.695.335	—	192.500.000
8.500.000.000	8.500.000.000	—	—	8.500.000.000	—	123.009.695.335	—	192 500.000
—	—	—	—	—	—	4.292.580.000	—	4.207.420.000
—	—	—	—	—	—	4.292.580.000	—	4.207.420.000
10.644.229.786	10.465.904.356	—	178.325.430	10.644.229.786	—	143.646.943.517	—	6.765.786.270

Il Ministro: BERTOLDI

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1972-1973

MINISTERO DEL LAVORO, E

Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (Ge

Numero del 1971-72 (a)	Numero del 1972-73 (b)	Numero del 1973-74 (c)	CAPITOLI — DENOMINAZIONE (d)	Rapporto tra le colonne	Somme Previste (e = h ± i)	Somme Accertate — Pagate (f = p — l)	Somme Accertate — Rimaste da pagare (g = q — m)	Somme Accertate — Totale colonne f + g (h = p + q — n)
			TITOLO I. — Spese correnti					
			SEZIONE I. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*					
			Categoria 04. — *Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi*					
13 P	1031	1031	Spese relative all'amministrazione del F.A.P.L. Spese per il funzionamento della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati e della relativa segreteria. Spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il F.A.P.L. è stato costituito		125.000.000	16.293.981	34.505.848	50.799.829
			Totale categoria 04 . . .		125.000.000	16.293.981	34.505.848	50.799.829
			Categoria 06. — *Trasferimenti passivi*					
			Sottocategoria 20. — Trasferimenti ad enti pubblici					
5 A	1061	1061	**Contribuzioni straordinarie a favore degli istituti previdenziali ed assistenziali in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione degli articoli 22 e 32 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 . . .**		*per memoria*	—	—	—
			Totale sottocategoria 20 . .		—	—	—	—
			Totale categoria 06 . . .		—	—	—	—
			Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*					
16 P	1091	1091	Rimborso di somme erroneamente affluite al F.A.P.L. . .		50.000.000	16.959.227	713.084	17.672.311
—	1092	1092	Fondo di riserva		*per memoria*	—	—	—
			Totale categoria 09 . .		50.000.000	16.959.227	713.084	17.672.311
			Totale sezione I .		175.000.000	33.253.208	35.218.932	68.472.140
			SEZIONE II — *Interventi diretti del F.A.P.L. nelle regioni a statuto speciale*					
			Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*					
—	1101	1101	Rimborso di somme erroneamente affluite al F.A.P.L. per gli interventi disposti a decorrere dall'anno finanziario 1972-73 . .		100.000	—	—	—
—	1102	1102	Fondo di riserva		*per memoria*	—	—	—
			Totale categoria 09 . .		100.000	—	—	—
			Totale sezione II .		100.000	—	—	—
			Totale titolo I. — Spese correnti . .		175.100.000	33.253.208	35.218.932	68.472.140

DELLA PREVIDENZA SOCIALE — *PROSPETTO B*

stione fuori bilancio autorizzata con legge 29 aprile 1949, n. 264) — **Parte II - *SPESA***

1972-73	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1972 colonna *q* del conto consuntivo 1971-1972	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (*competenza* e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1973
i = *h* — *e*	k = *n* ± *o*	l = *p* — *f*	m = *q* — *g*	n = *p* + *q* — *h*	o = *n* — *k*	p = *f* + *l*	q = *g* + *m*
— 74.200.171	27.024.666	17.989.728	—	17.989.728	— 9.034.938	34.283.709	34.505.848
— 74.200.171	27.024.666	17.989.728	—	17.989.728	— 9.034.938	34.283.709	34.505.848
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
— 32.327.689	—	—	—	—	—	16.959.227	713.084
—	—	—	—	—	—	—	—
— 32.327.689	—	—	—	—	—	16.959.227	713.084
— 106.527.860	27.024.666	17.989.728	—	17.989.728	— 9.034.938	51.242.936	35.218.932
— 100.000	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
— 100.000	—	—	—	—	—	—	—
100.000	—	—	—	—	—	—	—
— 106.627.860	27.024.666	17.989.728	—	17.989.728	— 9.034.938	51.242.936	35.218.932

CAPITOLI					CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero			DENOMINAZIONE		Somme			
					Previste	Accertate		
del 1971-72	del 1972-73	del 1973-74				Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne f + g
a	b	c	d	Rapporti fra le colonne	e = h ± i	f = p — l	g = q — m	h = p + q — n
			TITOLO II. — Spese in conto capitale					
			SEZIONE I. — *Spese per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*					
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*					
2 P	5121	5121	Spese per l'istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento		(a) 14.155.000.000	4.256.574.585	7.471.083.550	11.727.658.135
7 P	5122	5122	Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi per giovani lavoratori, per disoccupati e per categorie speciali		1.000.000.000	—	331.867.950	331.867.950
2 A	5123	5123	Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi di insegnamento complementare per apprendisti		1.600.000.000	—	1.140.119.290	1.140.119.290
4 A	5124	5124	Spese per le assicurazioni degli apprendisti occupati presso aziende artigiane contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie, contro la invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi (art. 28 della legge 19 gennaio 1955 n. 25)		(b) 5.000.000.000	4.669.153.455	—	4.669.153.455
—	5125	5125	Spese per la formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero		*per memoria*	—	—	—
—	5126	5126	Spese per la predisposizione, assistenza tecnica e finanziamento, mediante erogazione di contributi alle regioni, di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale nei casi di rilevante conversione, riorganizzazione o cessazione di aziende, nonché di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, oppure quando trattasi di attività artistiche o di alta specializzazione per le quali non sia possibile reclutare allievi nell'ambito regionale		(c) 21.382.962.850	1.350.732.400	364.480.000	1.715.212.400
—	5127	5127	Spese per studi, ricerche, documentazione ed informazione necessari per la programmazione nazionale ed il coordinamento del settore addestrativo		*per memoria*	—	—	—
6 P (1)	5128	5128	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nell'attività di addestramento professionale, anche mediante la sperimentazione di iniziative pilota		(d) 2.500.000.000	—	2.381.492.760	2.381.492.760
17 P	5129	5129	Spese inerenti alla definizione delle gestioni dei cantieri speciali di lavoro e di rimboschimento di cui all'art. 59 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966 n. 1142		4.000.000	2.968.432	—	2.968.432
18 P	5130	5130	Spese inerenti alla definizione delle gestioni dei cantieri speciali di lavoro e di rimboschimento di cui agli articoli 20, 21 e 22 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 182, modificata ed integrata dalla legge 29 luglio 1968, n. 858		4.000.000	162.154	—	162.154

Segue PROSPETTO *B*

1972-73	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1972 **colonna *q* del** conto consuntivo 1971-1972	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna *l* + *m*	Economie **o eccedenze** per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1973
i = *h* — *e*	k = *n* ± *o*	l = *p* — *f*	m = *q* — *g*	n = *p* + *q* — *h*	o = *n* — *k*	p = *f* + *l*	q = *g* + *m*
— 2.427.341.865	10.406.154.794	8.885.817.504	219.337.290	9.105.154.794	— 1.301.000.000	13.142.392.089	7.690.420.840
— 668.132.050	129.966.300	129.966.300	—	129.966.300	—	129.966.300	331.867.950
— 459.880.710	—	—	—	—	—	—	1.140.419.290
— 330.846.545	4.454.791.835	4.454.791.835	—	4.454.791.835	—	9.123.945.290	—
—	—	—	—	—	—	—	—
— 19.667.750.450	—	—	—	—	—	1.350.732.400	364.480.000
—	—	—	—	—	—	—	—
— 118.507.240	—	—	—	—	—	—	2.381.492.760
— 1.031.568	—	—	—	—	—	2.968.432	—
— 3.837.846	—	—	—	—	—	162.154	—

CAPITOLI					CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero					Somme			
						Accertate		
del 1971-72	del 1972-73	del 1973-74	DENOMINAZIONE		Previste	Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne $f + g$
a	b	c	d	Rapporti fra le colonne	e $= h \pm i$	f $= p - l$	g $= q - m$	h $= p + q - n$
12 P (1)	5131	5131	Oneri previdenziali ed assistenziali previsti dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1967, n. 1146, per i lavoratori occupati in possesso dell'attestato di cui all'art. 52 della legge 29 aprile 1949, n. 264 . .		(e) *per memoria*	—	—	—
			Totale categoria 12 . . .		45.645.962.850	10.279.591.026	11.689.043.550	21.968.634.576
			Totale sezione I . . .		45.645.962.850	10.279.591.026	11.689.043.550	21.968.634.576
			SEZIONE II. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nelle regioni a statuto speciale*					
			RUBRICA I. — *Interventi per la formazione professionale dei lavoratori*					
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*					
1 P (1)	5151	5151	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati		(f) 1.120.240.100	670.574.000	92.363.000	763.437.000
3 P (1)	5152	5152	Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori (articolo 3, lettera *a*), della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici od indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n 424)		(g) 9.848.716.054	5.408.838.138	2.837.256.278	8.246.094.416
4 P (1)	5153	5153	Spese relative alla corresponsione dell'integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi di riqualificazione (art. 53 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni)		*per memoria*	—	—	—
5 P (1)	5154	5154	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)		(h) 4.712.084	—	—	—
6 P (1)	5155	5155	Spese per la istituzione ed il funzionamento di corsi per particolari categorie di lavoratori - capi intermedi di aziende - sperimentali per adulti ad apprendimento individualizzato - conduzione impianti termici - minorati fisici - disadattati sociali ecc.		(i) 325.000.000	102.821.000	96.167.000	198.988.00
15 P (1)	5156	5156	Contributi a favore di istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi ai sensi dell'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482 . . .		(l) 4.041.064	—	—	—
10 P (1)	5157	5157	Contributi a favore di enti e di istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 3, lettera *d*), della legge 4 maggio 1951, n. 456)		(m) 564.038.02	—	112.078.000	112.078.00

Segue PROSPETTO *B*

1972-73	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1972 colonna *q* del conto consuntivo 1971-1972	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1973
i = *h* — *e*	k = *n* ± *o*	l = *p* — *f*	m = *q* — *g*	n = *p* + *q* — *h*	o = *n* — *k*	p = *f* + *l*	q = *g* + *m*
—	—	—	—	—	—	—	—
— 23.677.328.274	14.990.912.929	13.470.575.639	219.337.290	13.689.912.929	— 1.301.000.000	23.750.166.665	11.908.380.840
— 23.677.328.274	14.990.912.929	13.470.575.639	219.337.290	13.689.912.929	— 1.301.000.000	23.750.166.665	11.908.380.840
— 356.503.100	—	—	—	—	—	670.574.000	92.863.000
— 1.602.621.638	—	—	—	—	—	5.408.838.138	2.837.256.278
—	—	—	—	—	—	—	—
— 4.712.084	—	—	—	—	—	—	—
— 126.012.000	—	—	—	—	—	102.821.000	96.167.000
— 4.044.064	—	—	—	—	—	—	—
— 451.960.022	—	—	—	—	—	—	112.078.000

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero				Somme			
					Accertate		
del 1971-72	del 1972-73	del 1973-74	DENOMINAZIONE	Previste	Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne f + g
a	b	c	d — Rapporti fra le colonne	e = h ± i	f = p — l	g = q — m	h = p + q — n
11 P (1)	5158	5158	Contributi a favore di enti giuridicamente riconosciuti e di enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (articolo 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)	(n) 1.506.449.000	—	1.503.650.000	1.503.650.000
12 P (1)	(o) 5159	—	Soppresso e ripristinato col n. 5131				
—	5160	5159	Fondo di riserva	(p) —	—	—	—
			Totale categoria 12 . . .	13.373.199.324	6.182.233.138	4.642.014.278	10.824.247.416
			Totale rubrica I . . .	13.373.199.324	6.182.233.138	4.642.014.278	10.824.247.416
			RUBRICA II. — *Interventi per la formazione professionale degli apprendisti*				
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*				
1 A (1)	5171	5171	Sovvenzione e finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare per apprendisti	(q) 425.000.000	402.077.500	—	402.077.500
3 A (1)	5172	5172	Spese comunque connesse allo sviluppo e al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti	(r) 55.000.000	—	25.650.000	25.650.000
			Totale categoria 12 . . .	480.000.000	402.077.500	25.650.000	427.727.500
			Totale rubrica II . . .	480.000.000	402.077.500	25.650.000	427.727.500
			RUBRICA III. — *Interventi per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili*				
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*				
1 M (1)	5181	5181	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi destinati all'addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale. Indennità di frequenza agli allievi dei corsi (art. 24 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	(s) 327.515.660	—	179.582.000	179.582.000
2 M (1)	5182	5182	Spese per la istituzione di centri speciali di rieducazione ed appositi centri sperimentali per mutilati ed invalidi civili (art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	*per memoria*	—	—	—

Segue PROSPETTO *B*

1972-73	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1972 colonna *q* del conto consuntivo 1971-1972	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna $l + m$	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1973
i $= h - e$	k $= n \pm o$	l $= p - f$	m $= q - g$	n $= p + q - h$	o $= n - k$	p $= f + l$	q $= g + m$
— 2.799.000	—	—	—	—	—	—	1.503.650.000
—	—	—	—	—	—	—	—
— 2.548.951.908	—	—	—	—	—	6.182.233.138	4.642.014.278
— 2.548.951.908	—	—	—	—	—	6.182.233.138	4.642.014.278
— 22.922.500	—	—	—	—	—	402.077.500	—
— 29.350.000	621.000	575.230	45.770	621.000	—	575.230	25.695.770
— 52.272.500	621.000	575.230	45.770	621.000	—	402.652.730	25.695.770
— 52.272.500	621.000	575.230	45.770	621.000	—	402.652.730	25.695.770
— 147.933.660	—	—	—	—	—	—	179.582.000
—	—	—	—	—	—	—	—

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero			DENOMINAZIONE	Somme			
				Previste	Accertate		
del 1971-72	del 1972-73	del 1973-74			Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne $f + g$
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	e $= h \pm i$	f $= p - l$	g $= q - m$	h $= p + q - n$
3 M (1)	5183	5183	Spese per l'acquisto ed il rinnovo delle particolari attrezzature didattiche (art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	*per memoria*	—	—	—
4 M (1)	5184	5184	Spese comunque connesse con l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	*per memoria*	—	—	—
—	5185	5185	Fondo di riserva	(*t*) —	—	—	—
			Totale categoria 12 . . .	327,545.660	—	179.582.000	179.582.000
			Totale rubrica III . . .	327,545.660	—	179.582.000	179.582.000
			Totale sezione II . . .	14.180.714.984	6.584.310.638	4,847.246,278	11.431.556.946
			SEZIONE III. — *Interventi del F.A.P.L. tramite le regioni a statuto ordinario*				
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*				
—	5201	5201	Contributi alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e per gli scopi di cui all'art. 1 dello stesso decreto	(*u*) 57.408.057.174	57.408.057.174	—	57.408.057.174
5 P (1)	5202	5202	Contributi alle regioni a statuto ordinario per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)	(*v*) 21.924.916	21.924.916	—	21.924.916
11 P (1)	5203	5203	Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare ad enti giuridicamente riconosciuti e ad enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)	(*z*) 7.009.373.500	7.009.373.500	—	7.009.373.500
15 P (1)	5204	5204	Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare ad istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi a sensi dell'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482	(*k*) 18.816.673	18.816.673	—	18.816.673
1-2-3-4 M (1)	5205	5205	Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	(*x*) 1.523.901.301	1.523.901.301	—	1.523.901.301
—	5206	5206	Fondo di riserva	(*y*) —	—	—	—
			Totale categoria 12 . . .	65.982.073.564	65.982.073.564	—	65.982.073.564
			Totale sezione III . . .	65.982.073.564	65.982.073.564	—	65.982.073.564
			Totale titolo II. — Spese in conto capitale . .	125.808.751.398	82.845.975.228	16.536.289.828	99.382.265.056

Segue PROSPETTO *B*

1972-73	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1972 colonna *q* del conto consuntivo 1971-1972	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna *l + m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1973
i = *h — e*	k = *n ± o*	l = *p — f*	m = *q — g*	n = *p + q — h*	o = *n — k*	p = *f + l*	q = *g + m*
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
— 147.933.660	—	—	—	—	—	—	179.582.000
— 147.933.660	—	—	—	—	—	—	179.582.000
— 2.749.158.068	624.000	575.230	45.770	624.000	—	6.584.885.868	4.847.292.048
—	—	—	—	—	—	57.108.057.174	—
—	—	—	—	—	—	21.924.946	—
—	—	—	—	—	—	7.009.373.500	—
—	—	—	—	—	—	18.816.673	—
—	—	—	—	—	—	1.523.901.304	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	65.982.073.564	—
—	—	—	—	—	—	65.982.073.564	—
— 26.426.486.342	14.991.533.929	13.471.150.869	219.383.060	13.690.533.929	— 1.301.000.000	96.317.126.097	16.7[illegible]5.672.888

CAPITOLI					CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZI			
Numero					Somme			
					Previste	Accertate		
del 1971-72	del 1972-73	del 1973-74	DENOMINAZIONE			Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne $f + g$
a	b	c	d	Rapporti fra le colonne	e $= h \pm i$	f $= p - l$	g $= q - m$	h $= p + q - n$
			TITOLO III. — Spese per partite di giro					
			Categoria 13. — *Spese per conto di terzi*					
—	6001	—	Anticipazioni per lo svolgimento di attività addestrative nelle regioni a statuto speciale		1.490.000.000	1.490.000.000	—	1.490.000.00
—	6002	—	Anticipazioni per lo svolgimento di attività addestrative nelle regioni a statuto ordinario		7.010.000.000	7.010.000.000	—	7.010.000.00
			Totale categoria 13 . . .		8.500.000.000	8.500.000.000	—	8.500.000.00
			Totale titolo III. — Spese per partite di giro . . .		8.500.000.000	8.500.000.000	—	8.500.000.00
			Totale generale delle spese . . .		131.483.851.398	91.379.228.436	16.571.508.760	107.950.737.19
[illegible] 7A GM	6 00[illegible]	6500	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17		(j) 900.000.000	—	33.146.872.743	33.146.872.74
			Totale a pareggio . . .		135.383.851.398	91.379.228.436	49.718.381.503	141.097.609.93

(*a*) Comprese. L. 3.500.000.000 assegnate con decreto ministeriale 21 gennaio 1973.
(*b*) Al netto di L. 500.000.000 defalcate con decreto ministeriale 21 gennaio 1973.
(*c*) Comprese L. 10.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale 21 gennaio 1973 e L. 8.382.962.850 assegnate con decreto ministeriale 29 maggio 1973
(*d*) L. 2.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale 21 gennaio 1973 e L. 500.000.000 assegnate con decreto ministeriale 29 maggio 1973.
(*e*) *Istituito con decreto ministeriale 21 gennaio 1973.*
(*f*) Comprese L 620.240.100 assegnate con decreto ministeriale 21 gennaio 1973.
(*g*) Comprese L. 7.150.400.000 assegnate con decreto ministeriale 21 gennaio 1973, L. 1.220.686.054 assegnate con decreto ministeriale 29 maggio 1973
(*h*) Assegnate con decreto ministeriale 29 maggio 1973.
(*i*) L. 320.000.000 assegnate con decreto ministeriale 21 gennaio 1973 e L. 5.000.000 assegnate con decreto ministeriale 29 maggio 1973.
(*l*) Assegnate con *decreto ministeriale* 29 maggio 1973.
(*m*) Assegnate con decreto ministeriale 29 maggio 1973.
(*n*) L. 1.503.650.000 assegnate con decreto ministeriale 21 gennaio 1973 e L. 2.799.000 assegnate con decreto ministeriale 29 maggio 1973.
(*o*) Soppresso con decreto ministeriale 21 gennaio 1973.
(*p*) L. 1.490.000.000 defalcate con decreto ministeriale 21 gennaio 1973.
(*q*) Comprese L. 350.000.000 *assegnate con decreto ministeriale* 21 gennaio 1973.
(*r*) Comprese L. 50.000.000 assegnate con decreto ministeriale 21 gennaio 1973.
(*s*) L. 68.106.500 assegnate con decreto ministeriale 21 gennaio 1973 e L. 259.409.160 assegnate con decreto ministeriale 29 maggio 1973.
(*t*) L 10.000.000 defalcate con decreto ministeriale 21 gennaio 1973.
(*u*) Comprese L. 36.509.359.900 assegnate con decreto ministeriale 21 gennaio 1973, L. 8.327.427.274 assegnate con decreto ministeriale 29 maggio 197
(*v*) Assegnate con decreto ministeriale 29 maggio 1973.
(*z*) L. 6.996.350.000 assegnate con decreto ministeriale 21 gennaio 1973 e L. 13.023.500 assegnate con decreto ministeriale 29 maggio 1973.
(*k*) *Assegnate con decreto ministeriale 29 maggio 1973.*
(*x*) L. 316.893.500 assegnate con decreto ministeriale 21 gennaio 1973 e L. 1.207.007.801 assegnate con *decreto ministeriale 29 maggio* 1973.
(*y*) L. 7.385.000.000 defalcate con decreto ministeriale 21 gennaio 1973.
(*j*) Assegnate con decreto ministeriale 25 giugno 1973.
(1) Parzialmente.
(2) *Avanzo finanziario di amministrazione* al 30 giugno 1973 relativo all'esercizio 1972-73.

Roma, addì 5 luglio 1974

Segue PROSPETTO *B*

1972-73	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1972 colonna *q* del conto consuntivo 1971-1972	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1973
i = *h* — *e*	k = *n* ± *o*	l = *p* — *f*	m = *q* — *g*	n = *p* + *q* — *h*	o = *n* — *k*	p = *f* + *l*	q = *g* + *m*
—	—	—	—	—	—	1.490.000.000	—
—	—	—	—	—	—	7.010.000.000	—
—	—	—	—	—	—	8.500.000.000	—
—	—	—	—	—	—	8.500.000.000	—
— 26.533.114.202	15.018.558.595	13.489.140.597	219.383.060	13.708.523.657	— 1.310.034.938	104.868.369.033	16.790.891.820
+ 32.246.872.743	—	—	—	—	—	—	(2) 33.146.872.743
+ 5.713.758.541	15.018.558.595	13.489.140.597	219.383.060	13.708.523.657	— 1.310.034.938	104.868.369.033	49.937.764.563

e L. 477.630.000 assegnate con decreto ministeriale 25 giugno 1973.

e L. 2.222.370.000 assegnate con decreto ministeriale 25 giugno 1973.

Il Ministro: BERTOLDI

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero				Somme			
					Accertate		
del 1971-72	del 1972-73	del 1973-74	DENOMINAZIONE	Previste	Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne $f + g$
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	e $= h \pm l$	f $= p - l$	g $= q - m$	h $= p + q - n$
			RIASSUNTO DELLE SPESE				
			TITOLO I. — SPESE CORRENTI				
			Sezione I. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*				
			Categoria 04. — Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	125.000.000	16.293.981	34.505.848	50.799.82
			Categoria 06. — Trasferimenti passivi	—	—	—	—
			Categoria 09. — Spese non classificabili in altre voci	50.000.000	16.959.227	713.084	17.672.31
			Totale della sezione I . . .	175.000.000	33.253.208	35.218.932	68.472.14
			Sezione II — *Interventi diretti del F.A.P.L. nelle regioni a statuto speciale*				
			Categoria 09 — Spese non classificabili in altre voci	100.000	—	—	—
			Totale della sezione II . . .	100.000	—	—	—
			Totale del titolo I . . .	175.100.000	33.253.208	35.218.932	68.472.14
			TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE				
			Sezione I. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*				
			Categoria 12. — Investimenti nel campo sociale . .	45.645.962.850	10.279.591.026	11.689.043.550	21.968.634.57
			Totale della sezione I . . .	45.645.962.850	10.279.591.026	11.689.043.550	21.968.634.57
			Sezione II. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nelle regioni a statuto speciale*				
			Rubrica I. — Interventi per la formazione professionale dei lavoratori				
			Categoria 12. — Investimenti nel campo sociale . .	13.373.199.324	6.182.233.138	4.612.014.278	10.824.247.41
			Rubrica II. — Interventi per la formazione professionale degli apprendisti				
			Categoria 12. — Investimenti nel campo sociale . .	480.000.000	402.077.500	25.650.000	427.727.50
			Rubrica III. — Interventi per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili				
			Categoria 12 — Investimenti nel campo sociale . .	327.515.660	—	179.582.000	179.582.00
			Totale della sezione II . . .	14.180.714.984	6.584.310.638	4.847.246.278	11.431.556.91

Segue PROSPETTO *B*

1972-73	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1972 colonna *q* del conto consuntivo 1971-1972	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1973
i = *h* — *e*	k = *n* ± *o*	l = *p* — *f*	m = *q* — *g*	n = *p* + *q* — *h*	o = *n* — *k*	p = *f* + *l*	q = *g* + *m*
— 74.200.171	27.024.666	17.989.728	—	17.989.728	— 9.034.938	34.283.709	34.505.848
—	—	—	—	—	—	—	—
— 32.327.689	—	—	—	—	—	16.959.227	713.084
— 106 527.860	27.024.666	17.989.728	—	17.989.728	— 9.034.938	51.242.936	35.218.932
— 100.000	—	—	—	—	—	—	—
— 100.000	—	—	—	—	—	—	—
— 106.627.860	27.024.666	17.989.728	—	17.989.728	— 9.034.938	51.242.936	35.218.932
— 23.677.328.274	14.990.912.929	13.470.575.639	219.337.290	13.689.912.929	— 1.301.000.000	23.750.166.665	11.908.380.840
— 23.677.328.274	14.990.912.929	13.470.575.639	219.337.290	13.689.912.929	— 1.301.000.000	23.750.166.665	11.908.380.840
— 2.548.951.908	—	—	—	—	—	6.182.233.138	4.642.014.278
— 52.272.500	621.000	575.230	45.770	621.000	—	402.652.730	25.695.770
— 147.933.660	—	—	—	—	—	—	179.582.000
— 2.749.158.068	621.000	575.230	45.770	621.000	—	6.584.885.868	4.847.292.048

CAPITOLI					CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero					Somme			
						Accertate		
del 1971-72	del 1972-73	del 1973-74	DENOMINAZIONE		Previste	Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne f +
a	b	c	d	Rapporti fra le colonne	e $= h \pm i$	f $= p - l$	g $= q - m$	h $= p + q -$
			Sezione III. — *Interventi del F.A.P.L. tramite le regioni a statuto ordinario*					
			Categoria 12. — Investimenti nel campo sociale . .		65.982.073.564	65.982.073.564	—	65.982.073.
			Totale della sezione III . . .		65.982.073.564	65.982.073.564	—	65.982.073.
			Totale del titolo II . . .		125.808.751.398	82.845.975.228	16.536.289.828	99.382.265.
			TITOLO III. — SPESE PER PARTITE DI GIRO					
			Categoria 13. — Spese per conto di terzi		8.500.000.000	8.500.000.000	—	8.500.000
			Totale del titolo III . . .		8.500.000.000	8.500.000.000	—	8.500.000
			Totale generale delle spese . . .		134.483.451.398	91.379.228.436	16.571.508.760	107.950.737
—	6500	6500	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17		900.000.000	—	33.146.872.743	33.146.872
			Totale a pareggio . . .		135.383.851.398	91.379.228.436	49.718.381.503	141.097.609

Roma, addì 5 luglio 1974

Segue PROSPETTO *B*

1972-73	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1972 colonna *q* del conto consuntivo 1971-1972	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna $l + m$	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1973
i $= h - e$	k $= n \pm o$	l $= p - f$	m $= q - g$	n $= p + q - h$	o $= n - k$	p $= f + l$	q $= g + m$
—	—	—	—	—	—	65.982.073.564	—
—	—	—	—	—	—	65.982.073.564	—
— 26.426.486.342	14.991.533.929	13.471.150.869	219.383.060	13.690.533.929	— 1.301.000.000	96.317.126.097	16.755.672.888
—	—	—	—	—	—	8.500.000.000	—
—	—	—	—	—	—	8.500.000.000	—
— 26.533.114.202	15.018.558.595	13.489.140.597	219.383.060	13.708.523.657	— 1.310.034.938	104.868.369.033	16.790.891.820
+ 32.246.872.743	—	—	—	—	—	—	33.146.872.743
+ 5.713.758.541	15.018.558.595	13.489.140.597	219.383.060	13.708.523.657	— 1.310.034.938	104.868.369.033	49.937.764.563

Il Ministro: BERTOLDI

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1972-1973

MINISTERO DEL LAVORO E

Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (Ge

Capitoli aggiunti al bilancio di previsione del « Fondo per l'addestramento professionale dei dell'esercizio finanziario 1971-72 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno

CAPITOLI Numero del 1971-72	del 1972-73	del 1973-74	DENOMINAZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1972-73 — Somme — Previste	Accertate — Riscosse — Versate	Rimaste da versare	Rimaste da riscuotere	Totale = f + g + h	Maggiori o minori entrate
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	e = i + k	f = r — m	g = s — n	h = t — o	i = r+s+t—p	k = i — e
			TITOLO II. Entrate in conto capitale						
			SEZIONE I. — *Entrate per gli interventi diretti nel F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*						
			RUBRICA II — *Interventi per la formazione professionale degli apprendisti*						
			Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*						
1 A	9001	9001	Quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinata alla formazione professionale degli apprendisti (articolo 20, lettera *a*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	—	—	—	—	—	—
2 A	9002	9002	Quota parte dei contributi straordinari concessi a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinata alla formazione professionale degli apprendisti (articolo 20, lettera *b*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	—	—	—	—	—	—
			Totale rubrica II e categoria 10	—	—	—	—	—	—
			RUBRICA III. — *Interventi per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili*						
			Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*						
1 M	9003	9003	Contributo annuo a carico dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinato all'orientamento, alla qualificazione ed alla riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	—	—	—	—	—	—
			Totale rubrica III e categoria 10	—	—	—	—	—	—
			Totale delle entrate	—	—	—	—	—	—

Roma, addì 5 luglio 1974

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PROSPETTO C

stione fuori bilancio autorizzata con legge 29 aprile 1949, n. 264)

ENTRATA

lavoratori », per l'esercizio finanziario 1° luglio 1972 - 30 giugno 1973, per entrate e spese residue dei capitoli iscritti nel bilancio di previsione 1972-73 (Decreto ministeriale 2 agosto 1972)

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						Versamenti (competenza e residui)	Residui attivi al 30 giugno 1973	
Al 1° luglio 1972 Colonne s e t del conto consuntivo 1971-1972	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale = m + n + o	Aumenti o diminuzioni		Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare						
l = p ± q	m = r — f	n = s — g	o = t — h	p =r+s+t—i	q = p — l	r = f + m	s = g + n	t = h + o
4.360.000.000	—	—	4.360.000.000	4.360.000.000	—	—	—	4.360.000.000
3.900.000.000	—	—	3.900.000.000	3.900.000.000	—	—	—	3.900.000.000
8.260.000.000	—	—	8.260.000.000	8.260.000.000	—	—	—	8.260.000.000
1.775.000.000	—	—	1.775.000.000	1.775.000.000	—	—	—	1.775.000.000
1.775.000.000	—	—	1.775.000.000	1.775.000.000	—	—	—	1.775.000.000
10.035.000.000	—	—	10.035.000.000	10.035.000.000	—	—	—	10.035.000.000

Il Ministro: BERTOLDI

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1972-1973

MINISTERO DEL LAVORO E

Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (Ge

Capitoli aggiunti al bilancio di previsione del « Fondo per l'addestramento professionale dei dell'esercizio finanziario 1971-72 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero				Somme			
					Accertate		
del 1971-72	del 1972-73	del 1973-74	DENOMINAZIONE	Previste	Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne f + g
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	e $= h \pm i$	f $= p - l$	g $= q - m$	h $= p + q - n$
			TITOLO II. — Spese in conto capitale				
			SEZIONE I. — *Spese per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*				
			RUBRICA I. — *Interventi per la formazione professionale dei lavoratori*				
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*				
1 P	9001	9001	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati	—	—	—	—
3 P	9002	9002	Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori (articolo 3, lett. *a*), della legge 4 maggio 1951, n. 456) Premi periodici od indennità giornaliera ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424)	—	—	—	—
4 P	9003	—	Spese relative alla corresponsione della integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi di riqualificazione (art. 53 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modifiche)	—	—	—	—
5 P	9004	—	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)	—	—	—	—
6 P	9005	—	Spese per la istituzione ed il funzionamento di corsi per particolari categorie di lavoratori (formazione e aggiornamento del personale insegnante - capi intermedi di azienda - sperimentali per adulti ad apprendimento individualizzato - conduttori impianti termici - minorati fisici - disadattati sociali - ecc.)	—	—	—	—
10 P	9006	9003	Contributi in favore di enti od istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 3 lett. *d*), della legge 4 maggio 1951, n. 456)	—	—	—	—
11 P	9007	9004	Contributi a favore dell'INAPLI - ENALC - INIASA, di enti giuridicamente riconosciuti e di enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti, che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)	—	—	—	—
			Totale categoria 12 . . .	—	—	—	—

DELLA PREVIDENZA SOCIALE PROSPETTO *D*

stione fuori bilancio autorizzata con legge 29 aprile 1949, n. 264) ***SPESA***

lavoratori », per l'esercizio finanziario 1° luglio 1972 - 30 giugno 1973, per entrate e spese residue dei capitoli iscritti nel bilancio di previsione 1972-73 (Decreto ministeriale 2 agosto 1972)

1972-73	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1972 colonna *q* del conto consuntivo 1971-1972	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna *l* + *m*	Economie *o eccedenze* per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1973
i = *h* — *e*	k = *n* ± *o*	l = *p* — *f*	m = *q* — *g*	n = *p* + *q* — *h*	o = *n* — *k*	p = *f* + *l*	q = *g* + *m*
—	3.568.825.691	3.264.240.000	301.585.691	3.568.825.691	—	3.264.240.000	301.585.691
—	15.196.348.370	12.440.550.438	2.736.722.932	15.177.273.370	— 19.075.000	12.440.550.438	2.736.722.932
—	101.928.840	101.928.840	—	101.928.840	—	101.928.840	—
—	238.950.000	238.950.000	—	238.950.000	—	238.950.000	—
—	2.113.087.800	2.113.087.800	—	2.113.087.800	—	2.113.087.800	—
—	12.770.897.117	4.432.[illegible]90.117	8.338.707.000	12.770.897.117	—	4.432.190.117	8.338.707.000
—	10.749.747.500	8.254.209.000	2.495.538.500	10.749.747.500	—	8.254.209.000	2.485.538.500
—	44.739.785.318	30.845.156.195	13.875.554.123	44.720.710.318	— 19.075.000	30.845.156.195	13.875.554.123

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero			DENOMINAZIONE	Somme			
				Previste	Accertate		
del 1971-72	del 1972-73	del 1973-74			Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne $f + g$
a	b	c	d — Rapporti fra le colonne	e $= h \pm i$	f $= p - l$	g $= q - m$	h $= p + q - n$
			Categoria 16. — *Trasferimenti passivi in conto capitale*				
8 P	9008	9005	Quota parte del contributo annuo dello Stato previsto dall'art. 62, lett. *b*), della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinare alla attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lett. *a*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	—	—	—	—
14 P	9009	9006	Quota parte dei contributi straordinari previsti dall'art. 62, lett. *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinare alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lett. *b*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25) .	—	—	—	—
9 P	9010	9007	Contributo annuo dello Stato da destinare alle spese connesse con l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (articoli 23, 24 e 25 della legge 30 marzo 1971, n. 118) .	—	—	—	—
			Totale categoria 16 .	—	—	—	—
			Totale rubrica I .	—	—	—	—
			RUBRICA II. — *Interventi per la formazione professionale degli apprendisti*				
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*				
3 A	9011	9008	Spese comunque connesse allo sviluppo e al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti	—	—	—	—
			Totale categoria 12 e rubrica II .	—	—	—	—
			RUBRICA III. — *Interventi per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili*				
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*				
1 M	9012	—	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi destinati all'addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale. Indennità di frequenza agli allievi dei corsi (art. 24 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	—	—	—	—

Segue PROSPETTO D

1972-73	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1972 colonna *q* del conto consuntivo 1971-1972	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna *l* + *m*	Economie *o eccedenze* per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1973
i = *h* — *e*	k = *n* ± *o*	l = *p* — *f*	m = *q* — *g*	n = *p* + *q* — *h*	o = *n* — *k*	p = *f* + *l*	q = *g* + *m*
—	4.360.000.000	—	4.360.000.000	4,360.000.000	—	—	4.360.000.000
—	3,900,000.000	—	3.900,000.000	3.900,000,000	—	—	3.900,000,000
—	1,775.000,000	—	1.775,000.000	1.775,000,000	—	—	1.775.000,000
—	10,035.000.000	—	10.035,000.000	10.035.000.000	—	—	10,035.000.000
—	54.774.785.318	30.845,156,195	23.910,554.123	51.755.710.318	— 19.075.000	30.845,156,195	23.910,554.123
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	511,591.000	511,591.000	—	511,591.000	—	511,591.000	—

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERC			
Numero				Somme			
					Accertate		
del 1971-72	del 1972-73	del 1973-74	DENOMINAZIONE	Previste	Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne f +
a	b	c	d — Rapporti fra le colonne	e = h ± i	f = p — l	g = q — m	h = p + q —
2 M	9013	—	Spese per la istituzione di centri speciali di rieducazione ed appositi centri sperimentali per mutilati ed invalidi civili (art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	—	—	—	—
3 M	9014	—	Spese per l'acquisto ed il rinnovo delle particolari attrezzature didattiche (art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	—	—	—	—
			Totale categoria 12 e rubrica III . . .	—	—	—	—
			Totale sezione I e titolo II . . .	—	—	—	—
			Totale delle spese . . .	—	—	—	—
19 P	10001	—	Avanzo finanziario di amministrazione della soppressa Gestione principale del F.A.P.L. da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17	—	—	—	—
7 A	10002	—	Avanzo finanziario di amministrazione della soppressa Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti da utilizzarsi negli esercizi successivi	—	—	—	—
6 M	10003	—	Avanzo finanziario di amministrazione della soppressa Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili da utilizzarsi negli esercizi successivi . . .	—	—	—	—
			Totale avanzo di amministrazione . . .	—	—	—	—
			Totale generale . . .	—	—	—	—

Roma, addì 5 luglio 1974

(6156)

Segue PROSPETTO *D*

1972-73	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1972 colonna *q* del conto consuntivo 1971-1972	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1973
i = *h* — *e*	k = *n* ± *o*	l = *p* — *f*	m = *q* — *g*	n = *p* + *q* — *h*	o = *n* — *k*	p = *f* + *l*	q = *g* + *m*
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	511.591.000	511.591.000	—	511.591.000	—	511.591.000	—
—	55.286.376.318	31.356.747.195	23.910.554.123	55.267.301.318	— 19.075.000	31.356.747.195	23.910.554.123
—	55.286.376.318	31.356.747.195	23.910.554.123	55.267.301.318	— 19.075.000	31.356.747.195	23.910.554.123
—	7.128.440.166	7.128.440.166	—	7.128.440.166	—	7.128.440.166	—
—	4.465.097.521	4.475.097.521	—	4.465.097.521	—	4.465.097.521	—
—	1.466.416.961	1.466.416.961	—	1.466.416.961	—	1.466.416.961	—
—	13.059.954.648	13.059.954.648	—	13.059.954.648	—	13.059.954.648	—
—	68.346.330.966	44.416.701.843	23.910.554.123	68.327.255.966	— 19.075.000	44.416.701.843	23.910.554.123

Il Ministro: BERTOLDI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 44/1974. Prezzo dei fertilizzanti

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti del C.I.P. n. 23 del 29 dicembre 1973 e n. 30 del 6 luglio 1974;

Considerato che i recenti e notevoli aumenti dei costi di produzione mettono in pericolo la regolarità delle produzioni dei fertilizzanti e quindi dei rifornimenti all'agricoltura, se non si apportano gli indispensabili aumenti ai prezzi in vigore di cui ai citati provvedimenti del C.I.P.;

Sentita la commissione centrale prezzi;

Delibera:

A modifica dei provvedimenti citati nelle premesse, sono stabiliti, per tutto il territorio nazionale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i seguenti prezzi massimi dei fertilizzanti.

CALCIOCIANAMIDE

I prezzi franco vagone stazione frontiera Brennero, non sdoganato, risultano stabiliti come appresso:

Mese di acquisto	Calciocianamide Oleata 20/21	Calciocianamide Granulare 19/20
Agosto 1974	L./q.le 11.980	L./q.le 11.410
Settembre 1974	» 12.095	» 11.525
Ottobre 1974	» 12.240	» 11.670
Novembre 1974	» 12.355	» 11.785
Dicembre 1974	» 12.470	» 11.900

Gli aggiornamenti dei prezzi di cui sopra, in dipendenza delle variazioni dei prezzi del prodotto all'origine, del costo del trasporto fino alla frontiera e delle variazioni del cambio monetario saranno resi noti dalla segreteria generale del C.I.P.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel provvedimento n. 23/1973.

PERFOSFATO MINERALE

Il prezzo del perfosfato minerale è stabilito in:

L. 250 per unità di anidride fosforica, per il perfosfato polverulento;

L. 270 per unità di anidride fosforica, per il perfosfato granulato.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel provvedimento n. 23/1973.

CONCIMI AZOTATI SEMPLICI

Ferme restando le disposizioni contenute nel provvedimento n. 23/1973, i prezzi di vendita per merce resa franco destino e al consumo, dei fertilizzanti azotati, vengono fissati come appresso in lire per quintale:

Mese di acquisto	Solfato ammonico 20/21 al destino	Solfato ammonico 20/21 al consumo	Nitrato ammonico 26/27 al destino	Nitrato ammonico 26/27 al consumo
Luglio	4.465	4.925	5.245	5.705
Agosto	4.515	4.975	5.305	5.765
Settembre	4.565	5.025	5.365	5.825
Ottobre	4.615	5.075	5.425	5.885
Novembre (prezzo base)	4.665	5.125	5.485	5.945
Dicembre	4.715	5.175	5.545	6.005
Gennaio	4.765	5.225	5.605	6.065
Febbraio	4.815	5.275	5.665	6.125
Da marzo a giugno	4.865	5.325	5.725	6.185

Mese di acquisto	Nitrato di calcio 15/16% al destino	Nitrato di calcio 15/16% al consumo	Urea agricola 46% al destino	Urea agricola 46% al consumo
Luglio	4.900	5.360	7.465	8.095
Agosto	4.950	5.410	7.545	8.175
Settembre	5.000	5.460	7.625	8.255
Ottobre	5.050	5.510	7.705	8.335
Novembre (prezzo base)	5.100	5.560	7.785	8.415
Dicembre	5.150	5.610	7.865	8.495
Gennaio	5.200	5.660	7.945	8.575
Febbraio	5.250	5.710	8.025	8.655
Da marzo a giugno	5.300	5.760	8.105	8.735

CONCIMI COMPOSTI, MISTI E COMPLESSI

1) Per i concimi composti, misti e complessi il *prezzo base* di vendita franco destino sarà calcolato tenendo conto del numero delle unità minime garantite per quintale di prodotto e adottando le quote risultanti dalla seguente tabella per le unità fertilizzanti, per le quote fisse di produzione, nonchè per la quota aggiuntiva per resa franco destino della merce imballata:

	Concimi complessi fino a 20 unità fert. Concimi composti e misti	Concimi complessi da oltre 20 fino a 30 (compr.) unità fert.	Concimi complessi da più di 30 unità fert.
Quota variabile in lire per unità:			
Azoto ammoniacale, nitrico, ureico	200	205	210
Anidride fosforica	230	235	240
Potassio (K_2O) da cloruro	90	90	93
Potassio (K_2O) da solfato	125	125	128
Quote fisse in lire per quintale di prodotto:			
Quota di produzione complessi e/o di granulazione	50	100	150
Quota aggiuntiva per resa franco destino di merce imballata	600	700	750

Ottenuto il *prezzo base* franco destino per ciascun prodotto applicando le aliquote di cui sopra, i prezzi franco destino nei vari mesi di acquisto si determinano tenendo conto delle variazioni indicate nella seguente tabella:

	A fino a L./q. 5.000 variazione su prezzo base L./q.le	B da L./q. 5.000 a L./q. 7.000 variazione su prezzo base L./q.le	C oltre L./q. 7.000 variazione su prezzo base L./q.le
Luglio	— 200	— 240	— 320
Agosto	— 150	— 180	— 240
Settembre	— 100	— 120	— 160
Ottobre	— 50	— 60	— 80
Novembre (prezzo base)	—	—	—
Dicembre	+ 50	+ 60	+ 80
Gennaio	+ 100	+ 120	+ 160
Febbraio	+ 150	+ 180	+ 240
Marzo/Giugno	+ 200	+ 240	+ 320

2) I comitati provinciali dei prezzi determineranno i prezzi di vendita al consumo per merce resa su mezzo di trasporto del compratore, applicando ai prezzi come sopra determinati per il franco magazzino rivenditore, soltanto le seguenti maggiorazioni:

a) compenso forfettario per facchinaggi, magazzinaggi, calo, sfrido, ecc. L. 200 al quintale;

b) compenso di distribuzione al quintale:

grossista L. 120, dettagliante L. 200, per i concimi composti, misti e complessi il cui prezzo base franco destino rivenditore non superi le L. 5.000 al quintale;

grossista L. 150, dettagliante L. 230, per i concimi composti, misti e complessi il cui prezzo base franco destino rivenditore sia compreso tra L. 5.001 e L. 7.000 al quintale;

grossista L. 170, dettagliante L. 260, per i concimi composti, misti e complessi il cui prezzo base franco destino rivenditore superi L. 7.000 al quintale;

c) l'IVA in ragione del 6 per cento.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel provvedimento n. 23/1973 con le modifiche di cui al provvedimento n. 30/1974, anche per quanto riguarda i fertilizzanti non citati nel presente provvedimento.

I comitati provinciali prezzi sono pregati di comunicare, entro il 15 ottobre 1974, i prezzi localmente stabiliti.

Roma, addì 4 ottobre 1974

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DE MITA

(8042)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione al consorzio di bonifica della Fossa Premurgiana, in Bari, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1974, registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 116, il consorzio di bonifica della Fossa Premurgiana, in Bari, viene autorizzato ad acquistare un immobile, al prezzo complessivo di L. 21.500.000, da destinare ad ampliamento degli uffici consortili.

(7923)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modificazione allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 21 settembre 1974, n. 1310, è stata approvata la modificazione all'art. 22 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna.

(7964)

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Regolamento per la compilazione dei rapporti informativi e la formulazione dei giudizi complessivi per gli impiegati delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1246;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 826;
Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Ritenuta la necessità, ai fini della compilazione dei rapporti informativi del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di determinare il coefficiente numerico massimo da attribuire per ogni giudizio parziale ed il punteggio massimo complessivo per ciascuna carriera, ai sensi degli articoli 36 e 37 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970;
Visto il parere del consiglio di amministrazione di cui al verbale dell'adunanza del 3 aprile 1973;
Sentito il Consiglio di Stato;
Ritenuta l'opportunità di uniformarsi al parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza della prima sezione del 29 marzo 1974;

Determina:

Art. 1.

Ai fini della compilazione dei rapporti informativi e della formulazione dei giudizi complessivi per gli impiegati della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i coefficienti numerici massimi attribuibili per ogni giudizio parziale nonchè il relativo punteggio massimo complessivo sono stabiliti come segue:

CARRIERA DIRETTIVA

(criteri valevoli anche per la carriera dirigenziale, limitatamente ai primi dirigenti: art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748).

1) Osservanza dell'orario di ufficio e degli altri doveri di ufficio	24
2) Qualità del servizio prestato	10
3) Capacità organizzativa	15
4) Rendimento	24
5) Cultura generale e capacità professionali	15
6) Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore	12
Punteggio massimo complessivo	100

CARRIERA DI CONCETTO

1) Osservanza dell'orario di ufficio e degli altri doveri di ufficio	26
2) Qualità del servizio prestato	10
3) Capacità organizzativa	10
4) Rendimento	27
5) Cultura generale e capacità professionali	15
6) Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore	12
Punteggio massimo complessivo	100

CARRIERA ESECUTIVA

1) Osservanza dell'orario di ufficio e degli altri doveri di ufficio	30
2) Qualità del servizio prestato	15
3) Rendimento	30
4) Cultura generale e capacità professionali	15
5) Attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore	10
Punteggio massimo complessivo	100

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

1) Osservanza dell'orario di ufficio e degli altri doveri di ufficio	32
2) Qualità del servizio prestato	15
3) Rendimento	32
4) Cultura generale e capacità professionale	12
5) Attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore	9
Punteggio massimo complessivo	100

Art. 2.

Per la determinazione del punteggio complessivo, pari alla somma dei predetti coefficienti numerici parziali attribuiti all'impiegato, è salva la facoltà dell'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo di variare in aumento o in diminuzione detta somma nel limite del 5 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1974

I presidenti f.f.: RIZZO - SIMONCINI

(7352)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli di servizio, a due posti di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro *A* della tabella IX riguardante i dirigenti per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica;

Veduta la legge 1° novembre 1972, n. 625;

Considerato che il consiglio di amministrazione nell'adunanza del 21 gennaio 1974 ha deliberato la disponibilità di due posti da conferire mediante concorso, per titoli di servizio, nella qualifica di dirigente superiore dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli di servizio, a due posti di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

I titoli debbono essere posseduti al 21 gennaio 1974.

Non saranno presi in considerazione titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i funzionari dei ruoli organici del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione con qualifica di primo dirigente che abbiano compiuto entro il 21 gennaio 1974 anni tre di effettivo servizio nella qualifica.

La predetta anzianità di servizio è ridotta ad anni uno e mesi sei per coloro che possono beneficiare del disposto di cui all'articolo unico della legge 1° novembre 1972, n. 625.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta legale, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;

b) l'ufficio presso il quale presta servizio;

c) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli sia assegnata dal Ministero.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonchè il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui il candidato presta servizio.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli valutabili ai sensi del successivo art. 8;

2) elenco, in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

3) curriculum, in tre copie, sottoscritto dal candidato medesimo, sui servizi prestati e sulle attività svolte.

La copia integrale dello stato di servizio civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, sarà allegata d'ufficio.

A tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda di ammissione al concorso una marca da bollo da L. 700.

Art. 5.

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande stesse e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni, in tre esemplari, da distribuire in tre distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse.

I tre plichi saranno chiusi in un unico pacco.

Sul pacco con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovranno essere indicati il cognome e il nome del candidato e stampigliata la dicitura: « Concorso, per titoli di servizio, a due posti di dirigente superiore ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Le pubblicazioni si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

I documenti e le pubblicazioni, o parti di essi, pervenuti al Ministero oltre il termine predetto non saranno valutati.

Non saranno del pari presi in considerazione quei titoli risultanti da documenti non conformi alle prescrizioni della legge sul bollo od a quelle della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Tali documenti non potranno essere rettificati.

La data di arrivo delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni che verranno presentati al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Non è consentito fare alcun riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati precedentemente presentati ad uffici di questa o di altre amministrazioni.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e, a norma dell'art. 24, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sarà composta:

a) da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato corrispondente;

b) da due funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 8.

La valutazione dei titoli di servizio sarà effettuata dalla commissione esaminatrice in base alla seguente tabella:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi relativi allo ultimo quinquennio: fino a punti 60;

b) incarichi e servizi speciali: fino a punti 18;

c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: fino a punti 12;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: fino a punti 8;

e) idoneità in precedenti concorsi a posti di provveditore agli studi: fino a punti 2.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella valutazione dei titoli di servizio.

La graduatoria medesima e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori si procederà alla nomina di altri candidati secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

I concorrenti che siano stati compresi nella graduatoria di merito e che intendano far valere titoli di preferenza, a parità di merito, in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli redatti in conformità con le vigenti leggi fiscali.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 11.

I primi dirigenti dichiarati vincitori del concorso conseguiranno la nomina a dirigente superiore con decorrenza giuridica 21 gennaio 1974 ed economica dalla data dell'effettiva assunzione in servizio.

I vincitori, che nel termine stabilito non assumano regolare servizio senza giustificato motivo presso la sede loro assegnata decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1974
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 218

(7968)

Concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore per i servizi di ragioneria nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro *D* della tabella IX riguardante i dirigenti per i servizi di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica;

Veduta la legge 1° novembre 1972, n. 625;

Considerato che il consiglio di amministrazione nell'adunanza del 16 novembre 1973 ha deliberato la disponibilità di un posto da conferire mediante concorso, per titoli di servizio, nella qualifica di dirigente superiore per i servizi di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore per i servizi di ragioneria nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

I titoli debbono essere posseduti al 16 novembre 1973.

Non saranno presi in considerazione titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i funzionari dei ruoli organici del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione con qualifica di primo dirigente per i servizi di ragioneria che abbiano compiuto entro il 16 novembre 1973 anni tre di effettivo servizio nella qualifica.

La predetta anzianità di servizio è ridotta ad anni uno e mesi sei per coloro che possono beneficiare del disposto di cui all'articolo unico della legge 1° novembre 1972, n. 625.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta legale, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;

b) l'ufficio presso il quale presta servizio;

c) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli sia assegnata dal Ministero.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonchè il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui il candidato presta servizio.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli valutabili ai sensi del successivo art. 8;

2) elenco, in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

3) curriculum, in tre copie, sottoscritto dal candidato medesimo, sui servizi prestati e sulle attività svolte.

La copia integrale dello stato di servizio civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, sarà allegata d'ufficio.

A tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda di ammissione al concorso una marca da bollo da L. 700.

Art. 5.

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande stesse e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni, in tre esemplari, da distribuire in tre distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse.

I tre plichi saranno chiusi in un unico pacco.

Sul pacco con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovranno essere indicati il cognome e il nome del candidato e stampigliata la dicitura: « Concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore per i servizi di ragioneria ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Le pubblicazioni si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art 3.

I documenti e le pubblicazioni, o parti di essi, pervenuti al Ministero oltre il termine predetto non saranno valutati.

Non saranno del pari presi in considerazione quei titoli risultanti da documenti non conformi alle prescrizioni della legge sul bollo od a quelle della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Tali documenti non potranno essere rettificati.

La data di arrivo delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni che verranno presentati al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Non è consentito fare alcun riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati precedentemente presentati ad uffici di questa o di altre amministrazioni.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e, a norma dell'art. 24, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sarà composta:

a) da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente;

b) da due funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente superiore per i servizi di ragioneria.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 8.

La valutazione dei titoli di servizio sarà effettuata dalla commissione esaminatrice in base alla seguente tabella:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi relativi allo ultimo quinquennio: fino a punti 60;

b) incarichi e servizi speciali: fino a punti 18;

c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: fino a punti 12;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: fino a punti 10.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella valutazione dei titoli di servizio.

La graduatoria medesima e quella del vincitore del concorso saranno approvate con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sarà dichiarato vincitore il primo graduato.

Nel caso che il posto messo a concorso con il presente decreto resti scoperto per rinuncia o decadenza del vincitore si procederà alla nomina del candidato successivo secondo lo ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art 10.

I concorrenti che siano stati compresi nella graduatoria di merito e che intendano far valere titoli di preferenza, a parità di merito, in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli redatti in conformità con le vigenti leggi fiscali.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 11.

Il primo dirigente dichiarato vincitore del concorso conseguirà la nomina a dirigente superiore per i servizi di ragioneria con decorrenza giuridica 16 novembre 1973 ed economica dalla data dell'effettiva assunzione in servizio.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma regolare servizio senza giustificato motivo presso la sede assegnata decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 febbraio 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1974
Registro n. 68 *Istruzione, foglio n.* 219

(7969)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della commissione giudicatrice del concorso per merito distinto, per titoli ed esami, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio, ad un posto di insegnante di « scenografia » presso le accademie di belle arti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 3 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione in data 17 gennaio 1974, sono stati pubblicati la relazione finale della commissione giudicatrice e i risultati del concorso per merito distinto, per titoli ed esami, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio, ad un posto di insegnante di « scenografia » disponibile al 1° ottobre 1970 nelle accademie di belle arti.

(7928)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 4 febbraio 1974, concernente l'approvazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di nefrologia, sessione anno 1971-72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 6 marzo 1974, a pag. 1581, al n. 23, ove è scritto: « Scatolini Gabriella, nata a Roma il 28 giugno *1928* », leggasi: « Scatolini Gabriella, nata a Roma il 28 giugno *1938* ».

(7934)

CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Concorso a dodici borse di studio a favore di laureati in scienze agrarie ed in scienze forestali

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, nella seduta del 31 maggio 1974, con la quale sono state istituite borse di studio, da usufruirsi presso la Cassa medesima, a favore di laureati in scienze agrarie e scienze forestali;

Determina:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e colloquio, per l'assegnazione di dodici borse di studio a favore di laureati in scienze agrarie ed in scienze forestali, da usufruirsi presso la Cassa per il Mezzogiorno.

Le borse sono così distribuite:

A) scienze agrarie: n. 8 borse di studio;

B) scienze forestali: n. 4 borse di studio.

Art. 2.

Le borse non sono cumulabili con altre borse, nè con assegni o sovvenzioni di analoga natura.

Non possono essere cumulate neppure con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato.

Art. 3.

Ciascuna borsa di studio ha la durata di sei mesi ed un importo di L. 270.000 lorde mensili.

Tale importo è aumentato di L. 60.000 lorde mensili per coloro che dovranno svolgere i corsi in provincia diversa da quella in cui sono residenti.

Le borse di studio possono essere eventualmente rinnovate.

I borsisti saranno assicurati a cura della « Cassa » per gli infortuni sul lavoro.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani nati in data non anteriore al 1° gennaio 1941, che abbiano conseguito le lauree di cui ai punti *A*) e *B*) dell'art. 1 con votazione non inferiore a 105/110 o proporzione equivalente.

Art. 5.

Le domande di ammissione, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, devono essere fatte pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata alla Cassa per il Mezzogiorno - Servizio personale (00144 Roma-Eur - Piazza Kennedy, 20) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio postale all'atto della spedizione.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, l'aspirante deve indicare:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il concorso al quale intende partecipare;

c) la residenza;

d) l'indirizzo a cui desidera che gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza, indicando il numero di codice postale.

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua personale responsabilità:

e) di essere cittadino italiano;

f) di non aver riportato condanne penali;

g) se abbia o no usufruito o debba usufruire di altre borse di studio o di addestramento della « Cassa » e per quale durata.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o cancelliere o segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza del candidato.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate le votazioni riportate nell'esame di laurea e nei singoli esami di profitto;

2) tesi di laurea nonchè eventuali pubblicazioni, possibilmente in duplice copia. Ogni altro titolo, compreso l'attestazione di eventuale conseguita abilitazione all'esercizio professionale, che l'aspirante abbia interesse a produrre ai fini della conseguente valutazione;

3) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

Il certificato di laurea e gli altri certificati eventualmente presentati al concorso, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere in carta libera a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati.

Le copie fotostatiche devono essere debitamente autenticate.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato da una commissione nominata dal presidente della « Cassa ».

Tale commissione procederà preliminarmente all'esame dei titoli indicati nell'art. 5. A tal fine ogni commissario disporrà di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli.

Il giudizio sui titoli sarà integrato dalla valutazione conseguente ad un colloquio sulle materie dei rispettivi corsi di laurea. Ogni commissario potrà attribuire non più di cinque punti per la valutazione del colloquio.

Nel suo giudizio la commissione terrà conto non soltanto della attitudine dei singoli candidati a svolgere compiti operativi ma anche della preparazione professionale nei campi specifici.

I candidati che ne avranno fatto esplicita richiesta nella domanda di ammissione, potranno, alla fine di tale colloquio, dimostrare la propria conoscenza di una delle seguenti lingue estere: inglese, francese o tedesco.

Per tale conoscenza la commissione non potrà assegnare, globalmente, più di un punto.

Al colloquio, la cui data verrà indicata mediante comunicazione diretta, saranno ammessi i concorrenti i cui titoli saranno stati meglio valutati.

Sarà ammesso al colloquio un numero di candidati pari al doppio del numero delle borse messe a concorso per ogni disciplina.

Ai convocati saranno rimborsate le spese di trasferimento su mezzi ordinari, dietro presentazione dei relativi biglietti di viaggio.

Al termine dei suoi lavori la commissione, con motivata relazione, formerà la graduatoria di merito e designerà i vincitori.

Il giudizio di merito della commissione è insindacabile.

La « Cassa » provvederà a notificare a ciascun concorrente l'esito del concorso.

Art. 7.

Le borse sono conferite con provvedimento del presidente della « Cassa ».

Alla data del conferimento della borsa gli assegnatari, se di sesso maschile, dovranno aver prestato il servizio militare di leva o esserne stati esentati.

Alla stessa data gli assegnatari dovranno aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.

Nel caso di rinuncia o decadenza del vincitore, si potrà procedere ad una successiva assegnazione, secondo la graduatoria di merito.

Ai classificati potrà essere rilasciato un attestato di partecipazione al concorso con la indicazione della posizione di graduatoria.

Art. 8.

Nel perentorio termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, con la quale sarà data loro notizia del conferimento della borsa, gli assegnatari dovranno far pervenire alla « Cassa », a pena di decadenza, dichiarazione di accettazione senza riserve, della borsa medesima, alle condizioni tutte loro comunicate. Con detta dichiarazione gli assegnatari dovranno inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la loro personale responsabilità, che non usufruiranno, durante tutto il periodo di godimento della borsa, di altre borse né di altri analoghi assegni o sovvenzioni e che non percepiranno stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato.

Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata gli assegnatari dovranno, inoltre, far pervenire alla «Cassa», a pena di decadenza, il certificato di nascita, il certificato del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi da quella valida per la presentazione delle domande, il certificato di cittadinanza italiana, il certificato di abilitazione all'esercizio professionale, il certificato di residenza e, se l'assegnatario è di sesso maschile, un documento militare dal quale risulti che, all'atto di assegnazione della borsa, ha già prestato il servizio militare di leva o ne è stato esentato.

Art. 9.

La data di decorrenza delle singole borse è stabilita dalla « Cassa » all'atto dell'assegnazione.

I corsi di applicazione si svolgeranno, nei giorni non festivi, presso la sede centrale o le sedi decentrate della « Cassa ». E' obbligatoria la partecipazione anche a seminari a carattere formativo ed informativo, quando disposti.

Agli assegnatari che, per motivi connessi all'attività da svolgere, dovessero allontanarsi dalla sede attribuita sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, nonché una diaria giornaliera di lorde L. 10.000 per i soli giorni di viaggio.

Gli assegnatari hanno l'obbligo:

a) di iniziare puntualmente, alla data indicata, l'attività per la quale la borsa è stata loro assegnata;

b) di continuarla regolarmente ed ininterrottamente per il periodo di durata della borsa;

c) di osservare le disposizioni impartite dalla « Cassa » in materia.

Ogni tre mesi gli assegnatari sono tenuti a fornire alla « Cassa » una relazione sull'attività svolta indicando, ove lo ritenessero necessario, indirizzi per le successive ulteriori fasi applicative.

L'assegnatario che, dopo aver iniziato l'attività in programma, non la prosegua senza giustificato motivo regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, non dia prova di diligenza ed operosità, può essere dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del presidente della « Cassa », dall'ulteriore godimento della borsa.

Analogo provvedimento potrà essere adottato nel caso di assenza per malattia eccedente i trenta giorni consecutivi.

Art. 10.

Il pagamento delle borse sarà effettuato dalla « Cassa » agli assegnatari, in rate mensili, di uguale importo, posticipate.

Art. 11.

Non si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nel precedente art. 8. Gli altri certificati e titoli saranno restituiti immediatamente a coloro ai quali siano state conferite le borse; a tutti gli altri concorrenti saranno restituiti solo dopo il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 18 settembre 1974

Il presidente: PESCATORE

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta semplice)

Alla Cassa per il Mezzogiorno - Servizio personale - Ufficio 2° - Piazza Kennedy, 20 - 00144 ROMA

. . . l . . *sottoscritt* . . (1) . . . .
nat . . a . . . . il . . . . ;

Visto il bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 5 ottobre 1974 chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso medesimo per laureati in . . . . e precisamente per n. . . borse di studio.

Nel caso di chiamata al colloquio previsto dall'art. 6 del bando, lo scrivente chiede di poter dar prova della conoscenza della lingua . . . . (2).

A tale fine dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di non aver riportato condanne penali;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito in data . . . . presso l'Università di . . . . con voto di . . . . ;

d) di non aver usufruito di altre borse di studio concesse dalla « Cassa » (*in caso contrario indicare di quale si tratti*);

e) di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .).

Il sottoscritto unisce alla presente domanda i titoli che risultano indicati nell'elenco che viene allegato alla domanda stessa.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al concorso venga inviata al seguente indirizzo impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che la Cassa per il Mezzogiorno non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario: . . . .

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto del colloquio: . . . .

. . . .
(luogo e data)

. . . . (3)
(firma)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome propri.

(2) Tale richiesta è facoltativa e presuppone la conoscenza della lingua inglese o francese o tedesca.

(3) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 5 del bando.

(7927)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411100742590)